

Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., la concessione di sovvenzioni, sussidi, contributi e vantaggi economici di qualunque genere, **con esclusione delle sponsorizzazioni**, da parte del Comune, predeterminandone i criteri e le modalità cui l'Amministrazione dovrà attenersi, in attuazione dei principi costituzionali del buon andamento, di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Il Comune concede le provvidenze di cui al precedente comma 1 con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività **rivolte alla realizzazione di iniziative** e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui al successivo art. 6.

3. Con riguardo alle associazioni si applicano le norme contenute nello specifico Regolamento comunale dell'Albo delle associazioni; solo in via residuale si applica il presente regolamento.

4. La concessione dei benefici ed agevolazioni sono in particolare finalizzati a:

- a. favorire l'educazione e la formazione dei bambini e dei ragazzi sostenendo iniziative sia in ambito scolastico che in ambito extra scolastico;
- b. promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- c. arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, turistico ecc. della città, con particolare riguardo al settore giovanile;
- d. contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- e. accrescere il prestigio e l'immagine della città nell'interesse della collettività e del Comune;
- f. sostenere attività, iniziative e progetti che possano favorire lo sviluppo socio-economico della città con particolare attenzione all'ambito turistico agricolo ed ambientale;

Art. 2 – Tipologia degli interventi

1. L'intervento del Comune può concretizzarsi in forma di:

- a. sovvenzioni, allorquando l'Ente si fa carico interamente della spesa per la realizzazione di una iniziativa organizzata da soggetti terzi;
- b. contributi finanziari, allorquando l'Ente si accolla solo una parte della spesa complessiva;
- c. vantaggi economici, i vantaggi economici sono le attribuzioni di benefici, diversi dalle erogazioni di danaro, allorquando il Comune sostiene progetti ed iniziative mediante:

- uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale e trasporto degli stessi, secondo quanto stabilito dal regolamento per la concessione in uso delle attrezzature comunali.

- uso di servizi forniti dal comune a titolo gratuito o a condizioni di favore;

- uso episodico, a titolo gratuito, di sale comunali per svolgere iniziative. In tal caso l'uso è subordinato all'assunzione di apposito impegno da parte del soggetto utilizzatore che garantisca l'integrità (e la correttezza dell'uso) del bene pubblico. Per

eventi in luoghi storici, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Comunale, a tutela del bene artistico, idonea copertura assicurativa per danni agli edifici, a persone e cose, a carico del concessionario;

- agevolazione sull'imposta per la pubblicità;
 - collaborazione tecnica del personale comunale;
 - concessione di premi di rappresentanza;
 - stampa manifesti e spedizione di inviti, e altre attività di promozione delle iniziative in oggetto;
 - utilizzo della pubblica illuminazione;
- d. sussidi, contributi di natura assistenziale;

2. In caso di necessità inderogabili, il Comune può riservarsi la facoltà di revocare i servizi o l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

Art. 3 – Destinatari dei benefici

1. La concessione di sovvenzioni o contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore di:

- a. persone fisiche residenti nel territorio del Comune;
- b. enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c. enti privati, associazioni, società sportive, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, nonché di associazioni non riconosciute, gruppi, comitati e circoli per attività che non abbiano scopo di lucro.

2. L'attribuzione dei benefici può essere disposta anche a favore di società, anche di capitali, per la realizzazione di iniziative **che perseguono fini di pubblico interesse a favore della Comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui al successivo art. 6** rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici.

3. I soggetti di cui sopra devono svolgere le iniziative per le quali si richiede il beneficio nell'ambito del territorio comunale.

4. Potranno essere assegnati benefici per le iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale, purché presentino contenuti direttamente legati alla città di Gattinara e rivestano caratteristiche di particolare rilievo nel campo/settore in cui si svolge.

Art. 4 - Esclusioni

1. Nell'ambito dei soggetti beneficiari, sono esclusi:

- a. i sindacati;
- b. i movimenti e partiti politici.

Art. 5 - Finanziamenti

1. La concessione dei benefici ai soggetti di cui al precedente art. 3, è subordinata allo stanziamento di adeguate risorse finanziarie nel bilancio dell'Ente.

Art. 6 – Aree di intervento

1. I benefici di cui all'art. 2 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:

- a. attività culturali e scientifiche;

- b. attività connesse all'educazione, all'istruzione e alla formazione;
 - c. attività di promozione sportiva e ricreativa;
 - d. attività inerenti lo sviluppo turistico ed economico del territorio;
 - e. attività rivolte alla tutela dell'ambiente e del territorio e alla conoscenza dei valori ambientali;
 - f. attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
 - g. attività di sostegno ai programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale;
 - h. Iniziative rivolte al miglioramento della condizione giovanile e alla valorizzazione del contributo dei giovani alla vita cittadina;
 - i. attività connesse a celebrazioni di ricorrenze e solennità civili e religiose;
2. E' in ogni caso vietata la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici o sussidi finalizzata ad iniziative di propaganda politica e/o sindacale.

Art. 7 – Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, debbono essere presentate al Sindaco e al responsabile dell'Area competente, e corredate:
- a. da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
 - b. dall'indicazione delle risorse finanziarie, ivi compresi gli eventuali previsti introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi di altre associazioni e delle strutture organizzative disponibili, di cui il beneficiario dovrà fare espressa e dettagliata menzione nella rendicontazione;
 - c. dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
 - d. dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti (copia dello statuto e dell'atto costitutivo, in caso di privati il curriculum vitae);
 - e. dalla dichiarazione che l'iniziativa o attività non ha scopo di lucro, né finalità di propaganda politica o sindacale;
2. Le domande per contributi e/o attribuzioni di vantaggi economici, sussidi o benefici, devono essere presentate di norma entro il mese di febbraio di ogni anno e comunque almeno 60 giorni prima della data di realizzazione della manifestazione o del progetto.
3. Il Comune si riserva, la facoltà di accogliere, per cause eccezionali e straordinarie, domande presentate oltre il termine stabilito dal presente regolamento.
4. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.
5. Per effetto della concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, il Comune ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto con lo stemma istituzionale nelle forme e nei modi concordati con l'amministrazione.
6. Restano salve le diverse disposizioni contenute nel regolamento dell'albo delle associazioni, limitatamente allo specifico ambito a cui sono riferite.

Art. 8 - Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
- a. rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 1 e grado di utilità sociale, formativa, culturale, economica per la comunità locale;

- b. adeguatezza del soggetto richiedente (competenza specifica, esperienza, radicamento, rilevanza dell'attività svolta per la comunità gattinarese);
 - c. originalità e innovazione nei settori interessati;
 - d. portata e valenza dell'iniziativa: locale, regionale, nazionale, internazionale;
 - e. rapporto tra costi e benefici;
 - f. grado di coinvolgimento di altre Associazioni o soggetti operanti sul territorio per la realizzazione di un lavoro di rete nella programmazione delle attività.
2. Ognuno di tali criteri sarà tradotto in precise scale di valutazione, da 0 (valutazione totalmente negativa) a 3 (valutazione totalmente positiva) prevedendo, inoltre, una soglia minima d'ammissibilità di sei punti, sotto la quale non saranno soggette ad ulteriore valutazione.
3. Le domande delle provvidenze di cui all'art. 2, istruite dall'ufficio competente per materia e corredate della valutazione dell'assessore competente per materia, sono sottoposte all'esame della Giunta Comunale, che valuta la coerenza delle attività, delle iniziative e delle manifestazioni con i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, e determina l'entità e la qualità delle provvidenze, ovvero le nega.
4. Gli uffici provvederanno a comunicare al soggetto richiedente l'avvenuta assegnazione dei benefici e le modalità di liquidazione, ovvero la mancata assegnazione con la relativa motivazione.

Art. 9 – Rendiconto e liquidazione dei contributi

1. Il Comune si riserva la facoltà di compiere azioni di verifica e controllo al fine di accertare la regolare attuazione delle iniziative a favore delle quali sono stati assegnati i contributi.
2. Il contributo sarà liquidato previa presentazione della seguente documentazione:
- a. Breve relazione illustrativa dell'iniziativa, riguardante anche i risultati raggiunti, corredata da copia della documentazione probatoria della sua realizzazione;
 - b. Rendicontazione economica, comprensiva di voci in entrata e uscita, corredata della documentazione contabile fiscalmente valida.
3. Qualora dalla suddetta documentazione dovesse emergere la realizzazione parziale dell'iniziativa, ovvero costi inferiori rispetto al preventivo, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
4. La mancata presentazione del rendiconto costituisce elemento ostativo alla concessione di contributi e sovvenzioni, nonché degli altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.
5. Non si procederà alla concessione del contributo nei confronti dei soggetti che non risultino in regola con gli adempimenti di cui alle norme che regolano i rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché di soggetti che avendo in precedenza richiesto contributi non abbiano presentato regolare rendicontazione o non abbiano realizzato l'iniziativa, se non per cause di forza maggiore non imputabili al soggetto.
6. Per la liquidazione di contributi concessi nei limiti di €. 500,00 (cinquecento euro) è ammessa la sola presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute nel suddetto limite.

Art. 10 - Contributi non ricadenti nella disciplina del presente regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme di agevolazione di natura assistenziale comunque dovute in virtù di leggi statali e regionali;
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme di agevolazione disciplinati nel Regolamento comunale

dell'Albo delle Associazioni; alle associazioni si applica il presente regolamento solo per la parte non disciplinata nello specifico regolamento sopra indicato.

3. Il presente regolamento si applica ai contributi di cui al comma 1 e a quelli di cui al comma 2, solo in via residuale e, specificamente, per quel che attiene gli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

Art. 11 - Collaborazioni

1. Il Comune a fronte di attività, iniziative, progetti promossi e/o organizzati da soggetti terzi, in relazione alla peculiare rilevanza alla stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, può decidere di acquisire la veste di copromotore o compartecipe dell'iniziativa. In tal caso verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

Art. 12 - Revoca dei contributi

1. Il contributo viene revocato nei seguenti casi:

- a. mancata realizzazione del progetto o iniziativa o attività per le quali il contributo è stato concesso;
- b. realizzazione di una tipologia diversa di progetto, iniziativa o attività rispetto a quella indicata nella richiesta di beneficio;
- c. mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 9.

Art. 13 - Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

2. Rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i destinatari del contributo e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi connessi alla realizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo.

3. Il soggetto beneficiario assume l'intera gestione dell'iniziativa per la realizzazione della quale dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo, ogni responsabilità riveniente dalla realizzazione dell'iniziativa tenendo sollevato e indenne il Comune da tutti i danni diretti e indiretti che possano a chiunque derivare in connessione o in dipendenza dell'iniziativa, anche in relazione all'utilizzo improprio di strutture e/o attrezzature ed impianti di proprietà comunale.

Art. 14 Pubblicizzazione dei contributi

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 1 e 2 del DPR n.118/2000, per tutti i soggetti beneficiari di contributi, sovvenzioni e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale, viene pubblicato per 30 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio apposito elenco che viene posto in libera consultazione attraverso il sito informatico dell'Ente.

2. Gli atti di concessione del contributo ovvero della sovvenzione, sussidio o vantaggio economico, di importo superiore a €. 1.000,00 (mille euro) viene pubblicato, a norma dell'art. 26 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, sul sito istituzionale.

3. Vengono altresì pubblicati i singoli atti di concessione relativi ai contributi, alle sovvenzioni, ai sussidi o ai vantaggi economici di importo inferiore ai mille euro, quando degli stessi si avvantaggi il medesimo beneficiario e che nell'anno solare, sommati, raggiungano un importo complessivo superiore a euro mille.

4. Nella pubblicazione, da effettuarsi nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, debbono essere indicati:

- a. il nome dell'impresa o dell'ente e i relativi dati fiscali o il nome del soggetto beneficiario;
- b. l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c. la norma o il titolo dell'attribuzione;
- d. l'ufficio e il responsabile del procedimento;
- e. le modalità seguite per l'individuazione del beneficiario;
- f. il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato;

5. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei contributi, agevolazioni economiche, vantaggi, sussidi, quando da tali dati sia possibile ricavare informazioni sullo stato di salute ovvero di disagio economico e sociale degli interessati.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Art. 16 - Pubblicità

1. Al presente Regolamento verrà data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio e promossa la più ampia conoscenza sul sito internet del Comune.